

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

N O R M E

PER L'ACCERTAMENTO E LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO

**DA PARTE DEI COMITATI DI PRESIDENZA DEI CONSIGLI PROVINCIALI
DELLE CORPORAZIONI**



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - Anno XVI

NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DEI COMITATI DI PRESIDENZA DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI (*)

ART. 1

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, provvedono, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, ed in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio, all'accertamento e alla determinazione dei prezzi all'ingrosso delle merci di maggiore importanza dal punto di vista della produzione e degli scambi locali.

L'accertamento e la determinazione si intendono riferiti ai prezzi praticati sul mercato del capoluogo di provincia.

Qualora per determinate merci esistano, nell'ambito della provincia altri mercati di notevole importanza, i Comitati provvedono anche all'accertamento ed alla determinazione dei prezzi praticati in detti mercati, limitatamente alle merci che interessano e secondo le norme di cui all'art. 21 delle presenti disposizioni.

ART. 2

L'accertamento e la determinazione dei prezzi vengono effettuati dai Comitati di presidenza sulla base delle rilevazioni periodiche dei prezzi di mercato, compiute secondo le norme appresso specificate.

Le rilevazioni di cui al comma precedente vengono eseguite dagli Uffici provinciali delle corporazioni e dalle apposite Commissioni tecniche di cui all'art. 5, da costituirsi presso i Consigli provinciali delle corporazioni.

L'Istituto centrale di statistica impartisce le direttive per l'applicazione delle norme tecniche che debbono essere seguite nelle rilevazioni dei prezzi.

ART. 3

L'elenco delle merci che formano oggetto di rilevazione viene stabilito dai Comitati di presidenza dei Consigli su base ai criteri e secondo le norme di cui all'art. 10.

Ai fini della rilevazione, le merci sono distinte in due categorie:

a) merci per le quali i prezzi vengono rilevati dalle Commissioni tecniche;

b) merci per le quali i prezzi vengono rilevati direttamente dagli Uffici provinciali delle corporazioni secondo le norme di cui all'art. 13.

La scelta delle merci per la prima applicazione delle presenti disposizioni s'intende definitiva dopo il parere favorevole del Ministero delle corporazioni e dell'Istituto centrale di statistica, sentito il Ministero dell'agricoltura e foreste per quanto riguarda i prodotti agricoli e forestali.

Le eventuali successive modificazioni nell'elenco delle merci di cui al comma precedente dovranno essere subito comunicate al Ministero delle corporazioni e all'Istituto centrale di statistica.

ART. 4

La rilevazione dei prezzi delle merci viene effettuata con riferimento alle quotazioni praticate:

a) nel giorno o nei giorni di mercato, per le merci che nel corso della settimana hanno rispettivamente uno o più giorni fissi di mercato;

b) almeno negli ultimi tre giorni della settimana per le merci che hanno mercato continuativo;

c) nel corso di ciascuna settimana o quindicina, secondo l'importanza delle merci, per quelle non aventi vero e proprio mercato continuativo o settimanale.

La periodicità della rilevazione e le date cui si riferiscono i prezzi rilevati devono essere esplicitamente indicate per ogni merce o gruppo di merci nel listino dei prezzi all'ingrosso.

ART. 5

Per la rilevazione dei prezzi delle merci di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 3 sono costituite presso i Consigli provinciali delle corporazioni apposite Commissioni tecniche.

I Prefetti delle provincie, Presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, hanno l'alta sorveglianza sui lavori delle suddette Commissioni che adempiono al compito ad esse demandato, secondo le norme stabilite.

(*) Le presenti norme sono state elaborate allo scopo di rendere uniformi e ben definiti i criteri di rilevazione dei prezzi all'ingrosso da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni. Alla loro compilazione ha collaborato una apposita Commissione di studio costituita presso l'Istituto centrale di statistica e composta dai rappresentanti dell'Istituto stesso, dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Partito nazionale fascista, della Banca d'Italia, dei principali Consigli provinciali delle corporazioni, delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti e da altri esponenti.

La loro applicazione ai fini dell'accertamento e della determinazione dei prezzi all'ingrosso da parte dei Comitati di presidenza dei Consigli è stata disposta dal Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio) con circolare n. 204 P. del 4 dicembre 1937-XVI.

Il numero delle Commissioni viene fissato dai Comitati di presidenza dei Consigli su proposta degli Uffici provinciali delle corporazioni.

ART. 6

La composizione di ciascuna Commissione viene stabilita dai Comitati di presidenza dei Consigli in modo che le organizzazioni sindacali ed economiche, interessate all'accertamento dei prezzi, siano adeguatamente rappresentate.

Ogni Commissione tecnica è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, o, in sua vece, dal capo del servizio statistico, che è membro di diritto di ciascuna Commissione, o, in caso di impedimento, da altro funzionario competente.

Il Segretario Federale è rappresentato, in ciascuna Commissione, da persona da lui delegata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate, per tutte le Commissioni, da un funzionario del servizio statistico dell'Ufficio.

Gli altri componenti le singole Commissioni sono scelti tra persone esperte nei diversi rami della produzione e del commercio, designate dalle seguenti organizzazioni sindacali ed economiche della provincia:

- 1) Unione fascista degli agricoltori;
- 2) Unione fascista degli industriali;
- 3) Unione fascista dei commercianti;
- 4) Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
- 5) Unione fascista dei lavoratori dell'industria;
- 6) Unione fascista dei lavoratori del commercio;
- 7) Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

La nomina dei rappresentanti le suddette organizzazioni è fatta a titolo personale, dai Comitati di presidenza dei Consigli.

Ove speciali circostanze lo richiedano, i Comitati di presidenza dei Consigli possono chiamare a far parte delle Commissioni altri esperti in determinati rami della produzione e del commercio, nonché rappresentanti del Comune, dell'Ispettorato corporativo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del Genio civile, dell'Unione fascista dei professionisti ed artisti, delle Unioni interprovinciali fasciste dei datori di lavoro e lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, della Segreteria provinciale dell'artigianato e di altri Enti interessati al movimento dei prezzi.

I componenti le Commissioni sono tenuti ad intervenire regolarmente alle riunioni, salvo casi di forza maggiore, in cui, previa intesa con il direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, è consentita la sostituzione con persone all'uopo designate dalle organizzazioni da essi rappresentate.

I Commissari durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

ART. 7

Al principio di ogni anno gli Uffici provinciali delle corporazioni sono tenuti a comunicare al Ministero delle corporazioni ed all'Istituto centrale di statistica:

a) l'elenco delle Commissioni tecniche costituite a norma del precedente articolo, specificando le merci di competenza di ciascuna Commissione;

b) l'elenco nominativo dei componenti ciascuna Commissione, con l'indicazione delle Organizzazioni sindacali e degli Enti che li hanno designati.

Gli Uffici provinciali delle corporazioni sono tenuti, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al Ministero delle corporazioni ed all'Istituto centrale di statistica, delle eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dell'anno, nel numero delle Commissioni.

ART. 8

I direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni provvedono alla convocazione delle Commissioni e a tutto quanto si attiene alla organizzazione ed al coordinamento dei loro lavori, secondo le norme prescritte.

ART. 9

Ciascuna Commissione, per le rilevazioni di propria competenza, si riunisce presso il Consiglio provinciale delle corporazioni o in altra sede da questo designata.

I direttori degli Uffici possono convocare, in seduta unica più Commissioni tecniche, quando ciò sia ritenuto opportuno in relazione a particolari situazioni del mercato.

ART. 10

I Comitati di presidenza dei Consigli formano, ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme, l'elenco delle merci per le quali debbono essere accertati i prezzi e stabiliscono per ciascuna merce o gruppo di merci affini, la natura dei prezzi da rilevare.

La scelta delle merci e l'esatta indicazione della natura dei prezzi da rilevare, vengono operate tenendo presenti le norme seguenti:

1) Le merci da considerare sono quelle che per l'entità e la continuità delle contrattazioni cui danno luogo rivestono particolare importanza.

2) Le merci che, pur non presentando continuità negli scambi, per il carattere stagionale di questi, danno tuttavia luogo periodicamente ad importanti contrattazioni, debbono ugualmente formare oggetto di rilevazione.

3) Per ciascuna merce formano oggetto di rilevazione le qualità maggiormente trattate sulla piazza che interessa.

4) Le qualità considerate di ciascuna merce devono essere specificate e definite nel modo più completo ed esatto, tenendo conto delle eventuali disposizioni legislative vigenti, delle disposizioni del Comitato corporativo centrale e, in mancanza di queste, degli usi e delle consuetudini più generalmente seguiti nel commercio.

5) Per ciascuna merce o per ciascun gruppo di merci affini deve essere specificata la fase dello scambio cui si riferisce il prezzo rilevato. Di conseguenza, a seconda dei casi, occorre indicare che i prezzi rilevati s'intendono praticati:

- a) tra produttori e commercianti grossisti;
- b) tra produttori e rivenditori al minuto;
- c) tra commercianti grossisti e rivenditori al minuto;
- d) tra produttori ed altri produttori, da specificarsi convenientemente;
- e) tra commercianti grossisti ed altri commercianti grossisti.

Ai fini della suddetta specificazione della fase di scambio, si considerano come produttori gli agricoltori, i fabbricanti di prodotti industriali e gli importatori.

6) Per ciascuna merce e per ciascun gruppo di merci affini, occorre precisare, se possibile, il quantitativo minimo delle partite che vengono considerate ai fini della rilevazione dei prezzi.

7) Per le merci d'importazione, soggette a dazio doganale, e per le merci soggette alle imposte di fabbricazione, i prezzi debbono essere comprensivi rispettivamente dell'ammontare del dazio e dell'imposta di fabbricazione.

Le imposte di consumo, i premi e diritti stabiliti per legge a favore di determinati Enti di diritto pubblico ed ogni altro analogo onere fisso a cui possono essere soggette determinate merci, non debbono invece comprendersi nei prezzi, ma occorre siano indicati a parte e specificatamente per le merci che vi siano soggette.

Le disposizioni suddette debbono essere seguite anche se non conformi agli usi e alle consuetudini locali.

8) Salvo casi eccezionali, da indicarsi esplicitamente per le merci che li riguardano, i prezzi debbono essere riferiti normalmente alla merce posta sul mercato di rilevazione, e perciò essi debbono comprendere, quando sia il caso, le spese di trasporto dal luogo di origine alla piazza di contrattazione.

9) Per ciascuna merce o per ciascun gruppo di merci affini, debbono essere specificate con la massima chiarezza e precisione le condizioni di consegna e di pagamento che vengono considerate nella rilevazione dei prezzi.

ART. 11

Le modalità di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente articolo, che servono a definire la natura e le caratteristiche dei prezzi, debbono essere costantemente indicate per ciascuna merce o per ciascun gruppo di merci affini nel listino dei prezzi.

Le eventuali modificazioni che si rendesse necessario apportare nelle qualità considerate per ciascuna merce e nelle suddette modalità, verranno comunicate al Ministero delle corporazioni e all'Istituto centrale di statistica.

ART. 12

La rilevazione dei prezzi per le merci di competenza delle diverse Commissioni tecniche, viene da queste compiuta tenendo conto dei seguenti dati di fatto:

1° Prezzi massimi all'ingrosso stabiliti dal Comitato corporativo centrale o dal Ministero delle corporazioni e dai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni in virtù delle facoltà ed attribuzioni ad essi conferite dai Regi decreti-legge n. 523 e 524 del 28 aprile 1937-XV.

2° Prezzi praticati da aziende statali e parastatali, risultanti dai listini di vendita o altrimenti comunicati alle Commissioni tecniche.

3° Operazioni di compra-vendita effettuate dai componenti le Commissioni o da altre persone direttamente interpellate.

4° Contratti di fornitura e appalti stipulati da ditte industriali o commerciali della piazza con pubbliche ammi-

nistrazioni; contrattazioni avvenute, per determinate merci e derrate, sui mercati all'ingrosso soggetti alla vigilanza degli Enti pubblici locali e simili.

5° Informazioni assunte dagli Uffici provinciali delle corporazioni sia direttamente per mezzo dei propri funzionari, sia in base ad elementi da essi desunti da apposite comunicazioni effettuate dalle principali ditte della piazza, da organizzazioni sindacali, associazioni economiche, consorzi industriali, commerciali, agricoli, cooperative e simili.

La rilevazione del prezzo, per ogni merce, è subordinata all'esistenza di contrattazioni realmente avvenute nel periodo considerato, e constatate dalla Commissione in base ai dati di fatto indicati.

Qualora per una data merce non risulti che abbiano avuto luogo contrattazioni nel periodo cui si riferisce la rilevazione, nessun prezzo viene indicato per detta merce, relativamente al periodo considerato.

ART. 13

Per le merci la cui rilevazione viene direttamente eseguita dagli Uffici provinciali delle corporazioni i prezzi praticati vengono rilevati mediante la raccolta dei dati di cui ai punti 1°, 2°, 4° e 5° del precedente articolo 12, tenendo presenti altresì le norme di cui agli ultimi due commi dello stesso articolo.

Gli Uffici sono tenuti ad esercitare il dovuto controllo sulle comunicazioni scritte ricevute dalle ditte, sia mediante richieste di conferma e spiegazioni sull'andamento dei prezzi in rapporto ai dati precedenti, sia interpellando altre ditte degli stessi rami, sia, infine, confrontando i prezzi con quelli relativi ad altri mercati.

I direttori degli Uffici possono, se lo ritengono opportuno, sottoporre all'esame delle Commissioni tecniche i prezzi di quelle merci che a loro giudizio risultassero in contrasto col generale andamento del mercato.

E' del pari in facoltà degli Uffici provinciali delle corporazioni di convocare per la rilevazione dei prezzi di competenza diretta degli Uffici, speciali Commissioni composte di persone all'uopo designate dai direttori degli Uffici, d'intesa coi Comitati di presidenza dei Consigli.

ART. 14

Le notizie portate a conoscenza delle Commissioni, in sede di rilevazione dei prezzi, hanno carattere di assoluta riservatezza.

I componenti le Commissioni, gli informatori dell'Ufficio, ed eventualmente altri commercianti, industriali, mediatori, ed agenti che occorresse interpellare ai fini della rilevazione dei prezzi, devono presentare, se richiesti, tutti gli elementi dei contratti stipulati, che vengono esaminati dagli Uffici sotto il vincolo del segreto imposto per le notizie di cui all'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

Coloro, d'altra parte, che denunciano prezzi scientemente errati o si rifiutano di presentare i contratti stipulati, sono passibili dell'ammenda di cui all'art. 66 del T. U. delle leggi sui Consigli e gli Uffici provinciali delle corporazioni nonchè delle sanzioni contemplate dalle vigenti disposizioni in materia e denunciati alle Organizzazioni sindacali e politiche.

ART. 15

Le Commissioni tecniche e gli Uffici provinciali delle corporazioni indicano, per ciascuna delle merci di rispettiva competenza, il prezzo medio risultante dalle contrattazioni realmente effettuate nel periodo cui si riferisce la rilevazione.

Ai fini della formazione del prezzo medio suddetto vengono considerati i soli prezzi praticati nelle contrattazioni di maggiore importanza sia per il loro numero che per l'entità delle partite scambiate.

In relazione alla periodicità della rilevazione, la determinazione del prezzo medio viene effettuata in base ai prezzi di cui al comma precedente, praticati:

a) nel giorno o nei giorni di mercato, per le merci che nel corso della settimana hanno uno o più giorni fissi di mercato;

b) negli ultimi tre giorni della settimana, per le merci aventi mercato continuativo;

c) negli ultimi tre giorni di ciascuna delle due settimane che formano la quindicina, nel caso di rilevazioni quindicinali.

ART. 16

Oltre al prezzo medio da ottenersi nel modo indicato all'articolo precedente, possono essere rilevati anche i prezzi minimo e massimo praticati per ciascuna merce, nel periodo considerato.

Tali prezzi minimo e massimo devono anche essi corrispondere a contrattazioni realmente avvenute, escluse quelle riferentisi a partite inferiori al limite di cui al punto 6) dell'art. 10.

Anche i prezzi minimo e massimo vengono rilevati sulla base dei prezzi praticati per ciascuna merce, rispettivamente nel giorno o nei giorni fissi di mercato, negli ultimi tre giorni della settimana, ovvero negli ultimi tre giorni di ciascuna delle due settimane comprese nella quindicina, a seconda dei casi di cui all'art. 4.

ART. 17

I prezzi rilevati dalle Commissioni tecniche e dagli Uffici provinciali delle corporazioni vengono sottoposti ai Comitati di presidenza dei Consigli che, previo accertamento e determinazione, ne autorizzano la pubblicazione nel listino dei prezzi all'ingrosso, secondo le norme stabilite dal Ministero delle corporazioni di intesa con l'Istituto centrale di statistica.

I prezzi minimo e massimo vengono riportati in apposita colonna del listino, distinta da quella contenente i prezzi medi.

I risultati delle rilevazioni vengono comunicati, nel termine e nei modi richiesti, al Ministero delle corporazioni, all'Istituto centrale di statistica e, per la parte riguardante i prodotti agricoli e forestali, anche al Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 18

Per tutte le merci i prezzi debbono essere espressi in lire italiane e riferiti alla unità di misura del sistema metrico decimale.

Per le merci normalmente quotate in moneta estera i prezzi in lire sono calcolati in base alla media ufficiale del cambio, da indicarsi, del giorno o del periodo cui si riferiscono gli accertamenti.

I prezzi normalmente quotati in moneta estera o riferiti ad unità di misura diverse da quelle del sistema decimale, devono essere riportate, per le merci che li riguardano, in apposite annotazioni.

ART. 19

Al principio di ogni mese gli Uffici provinciali delle corporazioni provvedono a calcolare, per le singole merci, i rispettivi prezzi medi mensili, sulla base delle quotazioni accertate e determinate dai Comitati di presidenza dei Consigli nel mese precedente.

Per ciascuna merce la media mensile dei prezzi viene formata calcolando la media aritmetica dei prezzi medi di cui all'art. 15 accertati nelle settimane o nelle quindicine del mese considerato.

Ai fini della determinazione della media mensile, le settimane che cadono fra due mesi consecutivi si considerano del secondo mese, quando almeno gli ultimi tre giorni siano compresi in detto mese.

ART. 20

Al principio di ogni anno i Consigli provinciali delle corporazioni effettuano la pubblicazione di un riassunto annuale dei prezzi di tutte le merci che hanno formato oggetto di rilevazione nel corso dell'anno precedente.

Detto riassunto deve contenere i prezzi medi mensili di cui al precedente art. 19 e la loro media annua. Esso viene pubblicato in conformità allo schema tipo predisposto dall'Istituto centrale di statistica d'intesa col Ministero delle corporazioni.

ART. 21

Le norme contenute nei precedenti articoli valgono anche per le rilevazioni eseguite negli altri mercati della provincia, con riferimento a quelle sole merci che vi abbiano notevole importanza a mente dell'ultimo comma dell'art. 1.

I risultati di tali rilevazioni vengono pubblicati con le modalità di cui all'art. 17 nel listino dei prezzi all'ingrosso. Essi sono tenuti distinti da quelli riguardanti il mercato del capoluogo di provincia.

ART. 22

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente in vigore contrastanti con le presenti norme.

